

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 365/2014 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2014
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso «nomenclatura combinata», che figura nell'allegato I di tale regolamento.
- (2) Ai fini della certezza del diritto è necessario chiarire il campo di applicazione della nomenclatura combinata per quanto riguarda le sottovoci 0408 11 e 0408 19 riguardanti i «tuorli d'uovo».
- (3) È opportuno che la dicitura «altrimenti conservati» nella voce 0408 comprenda, ai fini delle sottovoci 0408 11 e 0408 19, l'uso di quantità limitate di sale o di sostanze chimiche a scopo di conservazione, purché il sale o le sostanze chimiche non pregiudichino il carattere dei prodotti. Il sale o le sostanze chimiche non dovrebbero essere utilizzati in quantità superiore a quella necessaria per ottenere la conservazione dei prodotti, tenuto conto dei metodi di produzione comunemente impiegati per i prodotti delle sottovoci 0408 11 e 0408 19. In linea di massima, una quantità di sale del 12 % al massimo in peso, o piccoli quantitativi di altri conservanti, non alterano il carattere dei tuorli d'uovo e possono essere ammessi nelle sottovoci 0408 11 e 0408 19.
- (4) È pertanto opportuno aggiungere una nuova nota complementare al capitolo 4 della seconda parte della nomenclatura combinata per garantirne un'interpretazione uniforme in tutta l'Unione.
- (5) È quindi necessario modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 4 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 2:

«2. Ai fini delle sottovoci 0408 11 e 0408 19, si applicano le seguenti definizioni:

L'espressione «altrimenti conservati» si applica anche ai tuorli contenenti quantità limitate di sale (in genere, una quantità massima del 12 % circa in peso) o piccole quantità di sostanze chimiche aggiunte a scopo di conservazione, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- i) il prodotto mantiene il carattere di tuorlo d'uovo delle sottovoci 0408 11 e 0408 19;
- ii) il sale o le sostanze chimiche non possono essere impiegati in quantità superiore a quella necessaria ai fini della conservazione.»

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

